

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3629

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata DE GIROLAMO

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e altre disposizioni in materia di requisiti di idoneità psico-attitudinale del personale scolastico e sanitario

Presentata il 24 febbraio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le cronache recenti segnalano in modo indiscutibile l’aumento del numero di episodi che riguardano maltrattamenti perpetrati a danno di minori, anziani e disabili, che si compiono all’interno di strutture pubbliche e private, come asili, scuole per l’infanzia o strutture socio-assistenziali delle quali essi sono ospiti. Risulta pertanto indispensabile attuare un sistema di controlli che garantisca la sicurezza dei singoli e delle loro famiglie.

L’installazione di un sistema di videosorveglianza interno alle strutture pubbliche e private (peraltro già utilizzato in molti casi) costituirebbe certamente un elemento di maggiore tranquillità e sicu-

rezza per le famiglie: si pensi, ad esempio, ai genitori che affidano i propri figli, anche in tenerissima età, agli asili nido e alle scuole dell’infanzia o ai parenti di anziani e di disabili non autosufficienti, bisognosi di continua assistenza, o a minori in evidente stato di disagio, ospitati in strutture socio-sanitarie, pubbliche o private. Dall’altra parte, l’installazione di un sistema di videosorveglianza rappresenterebbe un concreto deterrente contro ogni tipo di abuso da parte di coloro che operano in tali strutture o, addirittura, da parte soggetti esterni.

Gli episodi di violenza rendono pertanto indispensabile un intervento dello Stato che, oltre a promuovere campagne di

sensibilizzazione sul tema, deve avviare una revisione dei meccanismi per il conseguimento delle abilitazioni proprie per i docenti e per il personale sanitario, che consenta un controllo della personalità sia in fase di accesso ai ruoli, sia periodicamente, attraverso la verifica della permanenza dell'idoneità precedentemente acquisita. È necessario evitare che soggetti non idonei possano assumere incarichi per i quali non sarebbero adatti e che potrebbero causare danni psicologici oppure fisici irreversibili.

La presente proposta di legge interviene al fine di impedire il verificarsi di situazioni a rischio che coinvolgano il più delle volte soggetti indifesi, siano essi bambini, anziani e disabili.

L'articolo 1, comma 1, prevede l'installazione di un sistema di videosorveglianza all'interno degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, pubblici e privati.

Il comma 2 prevede che la gestione dell'attività di videosorveglianza sia affidata esclusivamente a personale della struttura e, in caso di strutture pubbliche, anche a personale dell'amministrazione comunale, nell'ambito dei poteri comunali di vigilanza.

L'articolo 2 dispone l'obbligo per tutte le strutture socio-assistenziali pubbliche e private per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, siano esse a carattere residenziale o semiresidenziale, di dotarsi di un sistema di vigilanza a circuito chiuso.

L'articolo 3 prevede che i docenti della scuola primaria e della scuola dell'infanzia abbiano l'obbligo di possedere, ai fini dell'idoneità psico-attitudinale al servizio, alcuni requisiti che risultano fondamentali e che sono verificati e valutati da un'apposita commissione. Nel caso in cui il personale docente sia dichiarato inidoneo alla propria funzione per mancanza dei suddetti requisiti psico-attitudinali si applica il comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013.

L'articolo 4 riguarda invece il personale degli asili nido, che ha l'obbligo di sottoporsi a specifiche verifiche di idoneità psico-attitudinale.

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo di sottoporsi a specifiche verifiche di idoneità psico-attitudinale per il personale sanitario che opera all'interno delle strutture socio assistenziali pubbliche e private per anziani.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Vigilanza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia pubblici e privati).

1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture, in conformità a quanto prescritto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 deve essere affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata e, in caso di strutture pubbliche, anche a personale dell'amministrazione comunale.

ART. 2.

(Vigilanza nelle strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio).

1. Le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale devono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere dotate di un sistema di telecamere a circuito chiuso al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture, conforme a quanto prescritto dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Il controllo delle telecamere a circuito chiuso di cui al comma 1 è effettuato

dalle amministrazioni comunali e dalle aziende sanitarie locali.

ART. 3.

(Verifica dell'idoneità psico-attitudinale del personale delle scuole dell'infanzia e primarie).

1. Dopo l'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è inserito il seguente:

« ART. 15-bis. — *(Verifica dell'idoneità psico-attitudinale del personale scolastico).*

— 1. Ai fini dell'accesso ai ruoli delle graduatorie del personale docente delle scuole dell'infanzia e primarie è necessario il possesso di specifici requisiti di idoneità psico-attitudinale al servizio verificati ai sensi del comma 4. Tra i requisiti, individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito regolamento, sono comunque previsti:

a) l'integrazione della personalità in sintonia con l'evoluzione globale, con riferimento alle esperienze di vita, alla stima di sé e al senso di responsabilità;

b) una stabilità emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo un'adeguata efficienza operativa anche in situazioni ansiogene;

c) facoltà intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che implicano anche capacità di osservazione, di attenzione e di memorizzazione;

d) un comportamento sociale che evidenzi la capacità di stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilità, della predisposizione all'ambiente di lavoro e della motivazione.

2. Gli operatori scolastici delle scuole dell'infanzia e primarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono essere sottoposti, en-

tro il 31 dicembre 2017, dalla commissione di cui al comma 4 a verifica e a valutazione dei requisiti socio-attitudinali.

3. I docenti delle scuole dell'infanzia e primarie sono sottoposti ogni cinque anni a visita da parte della commissione di cui al comma 4 per la verifica e la valutazione dei requisiti psico-attitudinali.

4. La commissione per la verifica e la valutazione dei requisiti psico-attitudinali è composta da tre professionisti iscritti all'Ordine professionale degli psicologi, nominati dai competenti uffici scolastici regionali, su apposita delega del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che provvede con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare il regolamento per l'attuazione del presente articolo.

5. Al personale docente dichiarato idoneo per mancanza dei requisiti psico-attitudinali si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 15 ».

ART. 4.

(Disposizioni in materia di asili nido).

1. All'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 3) è abrogato;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La regione, ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma, si dota di personale qualificato sufficiente e idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino; tale personale deve essere sottoposto a specifiche verifiche di idoneità psico-attitudinale al servizio in base ai requisiti previsti dall'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Il personale degli asilo nido è sottoposto a verifica e a valutazione dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo in sede di concorso, prima delle

prove selettive scritte e orali, dalle commissioni di cui all'articolo 15-*bis*, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, su apposita richiesta degli enti locali che bandiscono i posti a concorso.

Il personale degli asili nido in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere sottoposto, entro il 31 dicembre 2017, dalla commissione di cui al terzo comma a verifica e a valutazione dei requisiti psico-attitudinali di cui al secondo comma.

Il personale degli asili nido deve comunque essere sottoposto a verifica e a valutazione dei requisiti psico-attitudinali di cui al secondo comma con cadenza periodica ogni cinque anni ».

ART. 5.

(Personale sanitario).

1. All'articolo 2 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *6-bis*. Per l'esercizio delle professioni sanitarie, definite ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, il personale impiegato nelle strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, deve essere in possesso di specifici requisiti di idoneità psico-attitudinale al servizio. Tra i requisiti individuati dal Ministro della salute, con apposito regolamento, sono comunque previsti:

a) una stabilità emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo un'adeguata efficienza operativa anche in situazioni ansiogene;

b) facoltà intellettive che predispongano a un positivo impegno in compiti e in

mansioni che richiedono attenzione e cura nei confronti degli assistiti;

c) un comportamento sociale che evidenzi la capacità di stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilità, della predisposizione all'ambiente di lavoro e della motivazione.

6-ter. La commissione per la verifica e la valutazione dei requisiti psico-attitudinali è composta da tre professionisti iscritti all'Ordine professionale degli psicologi, su apposita delega del Ministro della salute che provvede con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare il regolamento per l'attuazione del comma *6-bis* e del presente comma.

6-quater. Il personale sanitario impiegato nelle strutture socio-assistenziali di cui al comma *6-bis* è sottoposto ogni cinque anni a visita da parte della commissione di cui al comma *6-ter* per la verifica e la valutazione dei requisiti psico-attitudinali ».

€ 1,00



17PDL0039540